

LA COLPA, LA COLPA GRAVE, LA SPECIALE DIFFICOLTA'

Riccardo Zoia

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni

Dipartimento di Morfologia Umana "Città Studi"

UNIVERSITA' degli STUDI DI MILANO

Elemento psicologico del reato

- Art 43 Cod. Pen.

“....è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Art. 2236 Cod. Civ.

Responsabilità del prestatore d'opera

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”

dalla letteratura medico-legale

- *“...se per ipotesi si accettasse la tesi... si avrebbero delle conseguenze veramente paradossali. Si arriverebbe infatti a configurare un reato che non dà luogo ad un risarcimento del danno e ciò in violazione ai principi stabiliti dall’ art. 185 Cod. Pen.....”*

Cass. 12.2.2004, n. 10297

- *“ La limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’ art. 2236 Cod. Civ. attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’ imprudenza e della negligenza... ”*

Quando è speciale difficoltà?

..... poche volte.....

orientamenti

- 1) “...l’impegno intellettuale richiesto da tale caso sia superiore a quello professionale medio con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch’esse superiori alla media”
- 2) Solo in ipotesi di problemi scarsamente affrontati o ignorati dalle scienze

- *“...l’insorgenza di complicanze impreviste ed imprevedibili, di tale gravità, atipicità o complessità da sconvolgere il piano d’azione prestabilito, turbare l’attenzione di chi opera e dei suoi collaboratori ed imporre prestazioni impegnative, inconsuete, impellenti o prolungate...” ...”ovvero il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o dibattuto con riferimento ai metodi da adottare”*

La maggior parte delle volte

L' art. 2236 Cod. Civ. viene analizzato
per dimostrare che la speciale difficoltà
non era tale

E la colpa grave?

- “...sia gli errori che non sono scusabili per la loro grossolanità sia le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento o di preparazione che una data professione richiede, sia la temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida alle cure...”

...e ancora

- “...un’ ipotesi particolarmente grave di imperizia e precisamente nella totale difformità del metodo o della tecnica da quelle regole che per comune senso delle autorità scientifiche per consolidata sperimentazione si possono ritenere acquisite...”

Linee guida e protocolli

- “...il comportamento dello specialista che adotti pratiche terapeutiche diverse da quelle raccomandate dalla letteratura medica non è conforme al canone della perizia del medico e determina responsabilità per inadempimento, indipendentemente dalla circostanza che il sanitario non disponesse presso la sua struttura, dei mezzi necessari per far ricorso alla migliore tecnica...”